

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2267

Distretti del Cibo, comma 499 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 – Integrazione DGR 817/2011 di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo Florovivaistico pugliese.

L'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO Partecipazione e Sviluppo S3 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue.

Premesso

La legge regionale n.23/2007 disciplina la promozione e il riconoscimento dei Distretti Produttivi per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall'agricoltura ai servizi alle imprese.

In proposito, è utile considerare una recente novità legislativa, introdotta dal comma 499 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), che istituisce i Distretti del Cibo. Questa nuova classificazione valorizza una particolare vocazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità costituiti, già previsti dalle modifiche alla legge regionale 23/2007, e comprende il riconoscimento anche per altri sistemi produttivi locali con specifiche caratteristiche.

Il comma 2 del citato art. 499 della L. 205/2017, recita:

"Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione

sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa."

La stessa norma, assegna alle Regioni il compito di individuare i "Distretti del Cibo" e comunicarne l'elenco al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale degli stessi distretti del cibo.

Considerato

In data 28 ottobre 2019, il Distretto Produttivo Florovivaistico Pugliese, riconosciuto con la DGR 817/2011, ha presentato una motivata istanza per l'iscrizione all'elenco nazionale dei "Distretti del Cibo".

L'istanza è stata condivisa ed esaminata anche dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, al quale il Dipartimento Sviluppo economico ha richiesto parere per concedere o negare l'allineamento formale ed esplicito alle caratteristiche individuate dalla norma nazionale per i cd. "Distretti del Cibo".

In data 21 novembre 2019, con nota agli atti del Dipartimento Sviluppo economico, il Direttore del Dipartimento Agricoltura ha riferito che *"il Distretto Florovivaistico pugliese possiede tutte le caratteristiche strutturali, in termini di composizione della compagine e programma di sviluppo, attribuibili alla fattispecie di cui alla lettera d) del già richiamato nuovo art. 13 del D.Lgs 228/2001"*.

Pertanto, in forma condivisa dai due Dipartimenti, si ritiene di poter procedere a formalizzare il riconoscimento del Distretto Produttivo Florovivaistico pugliese come soggetto coerente con le caratteristiche individuate dalla norma nazionale per i cd. "Distretti del Cibo".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di integrare la DGR 817/2011 e riconoscere al Distretto Produttivo Florovivaistico pugliese il possesso delle caratteristiche strutturali, in termini di composizione della compagine e programma di sviluppo, attribuibili alla fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 13 del D.Lgs 228/2001, come novellato dal comma 2 dell'art. 499 della L. 205/2017;

- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO